



## IACP di Salerno in liquidazione

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 42 DEL 12/10/2022

SALIQ - Commissario Liquidatore

**OGGETTO: Liquidazione compenso saldo Avv. Rosalia Adele D'Apice – Giudizio proposto da Carpentieri Valeria c/ Comune di Salerno + IACP di Salerno per l'annullamento previa sospensione, del provvedimento di rilascio dell'alloggio popolare sito in Salerno alla via Martiri d'Ungheresi n. 35 , adottato dal Comune, nonché per l'accertamento del proprio diritto alla stabile e permanente residenza nel medesimo alloggio.**

\*\*\*\*\*

### IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Premesso

che con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.328 del 16 Luglio 2019, pubblicata sul B.U.R.C. n.41 del 22.07.2019, gli II.AA.CC.PP. di Avellino, Benevento Caserta, Napoli e Salerno sono stati sciolti e messi in liquidazione ai sensi di quanto disposto dagli artt,7,e 7 bis del Regolamento Regionale n.4/2016 e ss.mm.ii.;

che il comma 7 dell'art. 7 bis del Regolamento Regionale n.4/2016 prevede che alla data della nomina del Direttore Generale dell'ACER, la funzione di Commissario Liquidatore degli II.AA.CC.PP. è assunta da un Dirigente o da un funzionario della Giunta Regionale, anche in quiescenza, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania;

che con DPGR n.129 del 02/09/2021 si è provveduto a nominare il Commissario Liquidatore degli II.AA.CC.PP. di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, e Salerno, il dr Ruggero Bartocci;

Rilevato

Che con Determina dell'allora Commissario dello IACP di Salerno, Avv. Maria Imperato, n.30 del 26 maggio 2017 si autorizzava alla costituzione del giudizio in oggetto

Che con Determina Dirigenziale R.G. n. 786 del 29 maggio 2017 veniva conferito l'incarico per la rappresentanza e la difesa dell'Ente all'Avv. Rosalia Adele D'Apice

Che con la convenzione sottoscritta tra le parti il 20/06/2017 e la successiva determinazione dirigenziale R.G. n. 1001 del 05/07/2017 venne assunto l'impegno di spesa a favore dell'Avv. D'apice al capitolo 10501. Art. 4 impegno n. 763 del Bilancio dello IACP di Salerno del 2017 pari a euro 3806,40 comprensivi di euro 3.000,00 per le competenze, euro 120 per CNPA (4%), euro 686,40 per IVA (22%).

Che con Determina Dirigenziale R.G. 249 del 04/03/2019 a seguito di fattura emessa dalla Professionista venne disposto e liquidato l'acconto pari a euro 1268,80 comprensivi di euro 1000,00 per competenze, euro 40 per CNPA (4%), euro 228,80 per IVA (22%).

Che sulla scorta dell'allegata relazione a firma della Funzionaria dell'ACER – Dipartimento di Salerno - dott.ssa Adriana Arcaro, si è appurato che l'incarico è stato espletato e che quindi il prefato professionista può essere liquidato nei termini dell'affidamento contenuti nella citata determina dirigenziale R.G. n. 1001 del 05/07/2017, al netto dell'acconto già ricevuto

Che, dunque detratto l'acconto già liquidato, all'Avv. Rosalia Adele D'Apice può corrispondersi l'importo, di euro 2537,60 di cui euro 2000 per competenze professionali, euro 80 per cpa al 4%. ed euro 457,60 per iva al 22 %.

Che all'uopo, la professionista emetterà la fattura per detto importo.

Alla stregua dell'Istruttoria del Dirigente dr Luigi Schiavo

Si determina

Di liquidare la somma all'Avvocato D'apice, per quanto espresso in premessa, dell'importo di euro 2537,60, già impegnati al capitolo 10501. Art. 4 impegno n. 763 del Bilancio dello IACP di Salerno del 2017.

**IL COMMISSARIO LIQUIDATORE**

**Dott. RUGGERO BARTOCCI**

Salerno, 12/10/2022

**SALDO Competenze professionali per Avv. Rosalia Adele D'Apice – cell. 3318519080**

**Oggetto** : Giudizio proposto con ricorso dinanzi al Tribunale di Salerno da parte di Carpentieri Valeria c/ Comune di Salerno + Iacp per l'annullamento – previa sospensione - del provvedimento di rilascio dell'alloggio popolare sito in Salerno alla Via Martiri Ungheresi, 35 adottato dal Comune, nonché per l'accertamento del proprio diritto alla stabile e permanente residenza nel medesimo alloggio.

Costituzione nel giudizio autorizzato con provvedimento commissariale n. 030 del 26 maggio 2017 (allegato 1)

Incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente conferito all'avv. Rosalia Adele D'Apice con determinazione dirigenziale R.G. n. 786 del 29 maggio 2017; (allegato 2)

Convenzione e determinazione dirigenziale R.G. n. 1001 del 05.07.2017 per assumere impegno di spesa per competenze professionali in favore dell'avv. D'Apice – Impegno n. 763 – Capitolo 10501, art.4 Bilancio 2017. (allegato 3)

Liquidazione acconto competenze professionali in favore dell'avv. D'Apice, disposto con determinazione dirigenziale R.G. 249 del 04 marzo 2019, previa acquisizione di fattura (allegato 4)

La vertenza si è conclusa con la allegata sentenza n. 3559/2021, trasmessa dall'avv. D'Apice che richiede la liquidazione del saldo delle competenze professionali dovute . (allegato 5)

Salerno li 06.10.2022





## DETERMINAZIONE DEL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO ACER - LEGALE RAPPRESENTANTE I.A.C.P. SALERNO n.030 del 26 MAGGIO 2017

### OGGETTO:

Costituzione nel giudizio proposto con ricorso dinanzi al Tribunale di Salerno da parte di Carpentieri Valeria c/ Comune di Salerno + IACP per l'annullamento – previa sospensione - del provvedimento di rilascio dell'alloggio popolare sito in Salerno alla Via Martiri Ungheresi, 35 adottato dal Comune, nonché per l'accertamento del proprio diritto alla stabile e permanente residenza nel medesimo alloggio. (Cont. 3940/c)

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sulla scorta dell'istruttoria del Settore Gestione e Organizzazione di cui a relazione del 16/19.05.2017;

**VISTO** che con ricorso, acquisito al prot. IACP Salerno n. 30 del 27 aprile 2017, Carpentieri Valeria ha adito il Tribunale di Salerno per l'annullamento – previa sospensione - del provvedimento di rilascio dell'alloggio popolare sito in Salerno alla Via Martiri Ungheresi, 35 adottato dal Comune, nonché per l'accertamento del proprio diritto alla stabile e permanente residenza nel medesimo alloggio.

**RAVVISATA**, alla luce dell'istruttoria del competente Settore Gestione l'infondatezza della pretesa della ricorrente e l'esigenza di tutelare le ragioni dell'IACP di Salerno, mediante affidamento di incarico di rappresentanza e difesa a legale esterno con provvedimento del Direttore Generale, giusta art. 6 del regolamento per la formazione e gestione dell'Albo dei Legali;

**VISTO** il Regolamento per la formazione e gestione dell'Albo dei Legali dell'IACP Salerno, approvato con deliberazione commissariale n. 005 del 20 maggio 2011;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore generale;

**VISTO** il Decreto Presidente Giunta n. 5 dell'11.01.2017 avente ad oggetto " Commissario Straordinario dell'Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale – (ACER) Provvedimenti" con il quale è stato rinnovato l'incarico di Commissario Straordinario dell'Acer, nonché di Commissario Straordinario degli Istituti Autonomi delle Case Popolari all'arch. Alberto Romeo Gentile fino alla nomina, a norma di Statuto, degli organi istituzionali dell'ACER, e comunque non oltre novanta giorni dalla notifica dell'atto;

**VISTO** che il Commissario Straordinario Acer, con provvedimento n. 1 del 19 gennaio 2017, ha rinnovato all'av. Maria Imperato, dell'Avvocatura regionale, l'incarico di Sub Commissario Acer, con delega alla legale rappresentanza Commissario Straordinario degli IACP di Salerno e Caserta;

**VISTO** lo Statuto;

**VISTI** gli atti;

### D E T E R M I N A

**AUTORIZZARE** la costituzione nel giudizio proposto con ricorso dinanzi al Tribunale di Salerno da parte di Carpentieri Valeria c/ Comune di Salerno + IACP per l'annullamento – previa sospensione - del provvedimento di rilascio dell'alloggio popolare sito in Salerno alla Via Martiri Ungheresi, 35 adottato dal Comune, nonché per l'accertamento del proprio diritto alla stabile e permanente residenza nel medesimo alloggio.

**DEMANDARE** al Direttore Generale l'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'IACP Salerno mediante proprio atto determinativo, d'intesa con il Direttore del Settore competente per materia;

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI SALERNO


**DETERMINAZIONE DEL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO ACER -  
LEGALE RAPPRESENTANTE I.A.C.P. SALERNO n.030 del 26 MAGGIO 2017**

OGGETTO:

**DARE MANDATO** al Settore Organizzazione ed Affari Legali della esecuzione del presente provvedimento.

Il presente atto sarà sottoposto alla ratifica, giusta previsione dell'art.11 dello Statuto.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
ing. Giuseppe Votta



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
Avv. Maria Imperato



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI SALERNO**

**DIREZIONE GENERALE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 10 DEL 29 MAG. 2017

REG. GENERALE n. 286 DEL 29 MAG. 2017

**OGGETTO:** Costituzione nel giudizio proposto con ricorso dinanzi al Tribunale di Salerno da parte di Carpentieri Valeria c/ Comune di Salerno + Iacp per l'annullamento – previa sospensione - del provvedimento di rilascio dell'alloggio popolare sito in Salerno alla Via Martiri Ungheresi, 35 adottato dal Comune, nonché per l'accertamento del proprio diritto alla stabile e permanente residenza nel medesimo alloggio.

Conferimento di incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente ai sensi del vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi legali. ((3940/c)/c)

**IL DIRETTORE GENERALE**

Sulla scorta dell'istruttoria compiuta dal Settore Organizzazione ed Affari Legali e dal Settore Gestione, di cui a relazione del 16/19 maggio 2017;

**Visto** che la sig. ra Carpentieri Valeria ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Salerno c/ Comune di Salerno + Iacp per l'annullamento – previa sospensione - del provvedimento di rilascio dell'alloggio popolare sito in Salerno alla Via Martiri Ungheresi, 35 adottato dal Comune, nonché per l'accertamento del proprio diritto alla stabile e permanente residenza nel medesimo alloggio.

**Rilevato** dall'istruttoria del Settore Gestione l'esigenza di costituirsi nel giudizio per contrastare la pretesa avversa e tutelare la ragioni dell'Istituto.

**Dato Atto** che il Legale Rappresentante dell'Ente, con determinazione n.030 del 26.5.2017, condividendo le motivazioni addotte a sostegno della proposta formulata dal Settore Gestione ed Organizzazione, ha autorizzato la costituzione nel giudizio in oggetto indicato;

**Richiamato** l'art. 6 del Regolamento dell'I.A.C.P. della Provincia di Salerno per la formazione e gestione dell'Albo dei Legali e per la disciplina del conferimento dei relativi incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente;

**Dato atto**, preventivamente:

- che l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e che risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente conferente;
- che l'Ente risulta privo di una struttura di difesa e di professionalità interne iscritte all'ordine forense, e che risulta pertanto nell'impossibilità oggettiva di tutelare i propri interessi in giudizio mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili al proprio interno;
- che la prestazione richiesta è di natura temporanea ed altamente qualificata ed inerisce le attività di patrocinio legale dinanzi alla competente autorità giudiziaria;
- che la prestazione non implica lo svolgimento di attività continuative, ma prevede prestazioni le cui modalità risultano espressamente indicate dalla legge e nello specifico mandato da sottoscrivere;

**Dato** altresì atto che il conferimento dell'incarico in argomento rientra tra le attività istituzionali che la legge attribuisce all'Iacp;

**Considerato** che il compenso verrà determinato in aderenza a quanto stabilito dalla vigente normativa;

**Richiamata** la sentenza n. 2730/2012 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. Quinta);

**Visti** gli atti;

**DETERMINA**

**Conferire** all'avv. Rosalia Adele D'Apice con studio in Torre Annunziata, incarico professionale con mandato di rappresentanza e difesa dell'Ente per la costituzione nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Salerno da parte di Carpentieri Valeria c/ Comune di Salerno + IACP per l'annullamento - previa sospensione - del provvedimento di rilascio dell'alloggio popolare sito in Salerno alla Via Martiri Ungheresi, 35 adottato dal Comune, nonché per l'accertamento del proprio diritto alla stabile e permanente residenza nel medesimo alloggio, subordinatamente al raggiungimento di accordo con il professionista sulla determinazione del compenso da corrispondersi per l'espletamento dell'incarico;  
**Demandare** al Direttore del Settore Organizzazione ed Affari Legali la sottoscrizione con il professionista del contratto disciplinante lo svolgimento della prestazione, nonché la determinazione del compenso in aderenza a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia;  
**Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo dell'Ente e sul sito telematico istituzionale.  
**TRASMETTERE** la presente in doppio originale all'Ufficio AA.GG. per la rubricazione nel Registro Generale.

Il Direttore Generale  
Ing. Giuseppe Votta

Si attesta l'avvenuta annotazione nel Registro Generale al n. 286 in data 29 MAG. 2017

L'addetto



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Convenzione disciplinante lo svolgimento da parte dell'avv. Rosalia Adele D'Apice dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'IACP Salerno nel giudizio proposto con ricorso dinanzi al Tribunale di Salerno da parte di Carpentieri Valeria c/ Comune di Salerno + IACP per l'annullamento - previa sospensione - del provvedimento di rilascio dell'alloggio popolare sito in Salerno alla Via Martiri Ungheresi, 35 adottato dal Comune, nonché per l'accertamento del proprio diritto alla stabile e permanente residenza nel medesimo alloggio.  
(cont.3940/c)

Il giorno 20 del mese di giugno 2017, presso la sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Salerno, sito in Salerno alla via A. Ali n. 1 sono presenti:  
- il Direttore Generale, ing. Giuseppe Votta nato il 2 agosto 1956 a Como - C.F. VTTGPP56M02C933M, nonché Direttore del Settore Organizzazione ed Affari Legali, competente alla sottoscrizione del presente contratto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento;  
- l'avv. Rosalia Adele D'Apice C.F. DPCRLD 75M46C129F- con studio in Pompei alla Via Parroco Federico.

**Premesso**

che con determinazione commissariale n. 030/2017 è stata autorizzata la costituzione nel giudizio proposto con ricorso dinanzi al Tribunale di Salerno da parte di Carpentieri Valeria c/ Comune di Salerno + IACP per l'annullamento - previa sospensione - del provvedimento di rilascio dell'alloggio popolare sito in Salerno alla Via Martiri Ungheresi, 35 adottato dal Comune, nonché per l'accertamento del proprio diritto alla stabile e permanente residenza nel medesimo alloggio.  
- che con determinazione dirigenziale R.G.n. 786/2017 è stato conferito incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Rosalia Adele D'Apice;  
- che il professionista incaricato, in applicazione dell'art. 6 del Regolamento, preliminarmente dichiara:  
- di non avere giudizi pendenti nei confronti dell'IACP di Salerno, impegnandosi a non promuoverne per tutta la durata dell'incarico;  
- di non patrocinare cause pendenti contro l'Istituto, impegnandosi a non patrocinarne per tutta la durata dell'incarico;

**Tanto premesso**

In ossequio alla previsione del punto 3) dell'art. 13 della Legge 247/2012 di riforma dell'Ordinamento Forense, secondo cui "La pattuizione dei compensi è libera", tenuto conto del valore indeterminato della vertenza, delle problematiche da trattare, dell'interesse dell'Ente, e con riferimento al D.M. n.55/2014, è stato concordato un compenso professionale di complessivi € 3.000,00 oltre cassa, iva se dovuta.

Detto compenso scaturisce dalla riduzione di circa il 50% dei parametri medi fissati dal citato D.M.55/2014 per le vertenze dinanzi al Tribunale.  
Conseguentemente ed in linea con i criteri generali fissati nella normativa regolamentare dell'Ente.

**le parti**



pattuiscano e convengono che:

- il compenso professionale viene determinato in complessivi € 3.000,00 oltre cassa e iva se dovuta, che lo stesso compenso è ritenuto ragionevole e soddisfacente per l'incarico conferito, tenuto conto del valore della causa, come risultante in atti, della complessità del contenzioso, della Autorità Giudiziaria adita e della presumibile durata della vertenza;
- il pagamento delle competenze professionali come pattuite sarà effettuato alla conclusione della prestazione professionale ed alla definizione del contenzioso, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione di fattura, come consentito dal comma 3, art. 4 del D.lgs 192/2012, e comunque, subordinatamente all'istruttoria diretta all'assunzione del preliminare impegno di spesa di cui al D.M.10.10.1986;
- un eventuale acconto potrà essere corrisposto, previa valutazione da parte dell'Ente, ed in ogni caso nella misura non superiore al 30% dell'importo concordato;

Ai fini della trasmissione della fattura elettronica, di cui al Decreto 3 aprile 2013 n. 35 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Codice Univoco Ufficio è il seguente : YMTF0K.

L'Istituto si riserva di comunicare l'impegno di spesa da inserire obbligatoriamente in fattura.

Il professionista, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, si impegna:

- ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico, allegando la relativa documentazione e gli atti difensivi prodotti;
- a predisporre eventuale atto di transazione, se ritenuto utile e vantaggioso per l'Ente, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

In tale ultima ipotesi, si conviene che l'importo sopra concordato sarà ridotto in considerazione della fase processuale in cui si trova la causa e dell'attività effettivamente svolta dal professionista .

Il professionista, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, si impegna, altresì, a porre in esecuzione la sentenza conclusasi con esito favorevole per l'Ente; in tale ipotesi, si conviene che il professionista richiederà le proprie competenze relative alla fase esecutiva alla controparte, lasciando indenne l'IACP, che vi provvederà solo in caso di insolvenza, debitamente documentata.

Il professionista, infine, si impegna nell'esecuzione della presente convenzione a rispettare, quando opera presso le strutture dell'Istituto, o al servizio dello stesso, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 ed il Codice di Comportamento dell'Istituto, di cui dichiara di avere preso visione dal sito dell'Ente.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Istituto la facoltà di risolvere la presente convenzione, qualora, in ragione della peso o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si applicano le disposizioni del Regolamento per la formazione e gestione dell'Albo dei Legali dell'Istituto.

Avv. Rosalia Adele D'Apice

Il Direttore del Settore Organizzazione  
ed Affari legali ad interim  
Ing. Giuseppe Votta



(3)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE ORGANIZZAZIONE ED AFFARI LEGALI  
AREA LEGALE APPALTI E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 178 DEL 3 LUG. 2017 30139

REG. GENERALE N. 1004 DEL 05 LUG. 2017

**OGGETTO:** Impegno spesa per competenze professionale in favore dell'avv. Rosalia Adele D'Apice, legale dell'Ente, in virtù di determinazione dirigenziale R.G.786/2017 nel giudizio proposto con ricorso dinanzi al Tribunale di Salerno da parte di Carpentieri Valeria c/ Comune di Salerno + Iacp per l'annullamento - previa sospensione - del provvedimento di rilascio dell'alloggio popolare sito in Salerno alla Via Martiri Ungheresi, 35 adottato dal Comune, nonché per l'accertamento del proprio diritto alla stabile e permanente residenza nel medesimo alloggio. (3940/c)

**IL DIRETTORE DEL SETTORE**

**PREMESSO** che con deliberazione commissariale n. 058 del 30.12.2016 è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 2017;

**VISTO** il 2° comma dell'art. 4 dello Statuto dell'Ente adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 48 dell'11.01.1999, modificata con deliberazione consiliare n. 134 del 23.03.1999;

**VISTA** la relazione in data 21/06/2017, con la quale l'Area Gestione Appalti, Provveditorato, Contratti ed Affari Legali, ha evidenziato e proposto quanto segue: " *L'avvocato Rosalia Adele D'Apice, legale dell'ente in virtù di determinazione dirigenziale R.G.n. 786/2017, nel giudizio sopra specificato proposto con ricorso dinanzi al Tribunale di Salerno da parte di Carpentieri Valeria c/ Comune di Salerno + Iacp per l'annullamento - previa sospensione - del provvedimento di rilascio dell'alloggio popolare sito in Salerno alla Via Martiri Ungheresi, 35 adottato dal Comune, nonché per l'accertamento del proprio diritto alla stabile e permanente residenza nel medesimo alloggio, ha sottoscritto apposita convenzione disciplinante lo svolgimento di detto incarico legale. Il relativo compenso professionale, che è stato concordato in complessivi € 3.000,00 oltre cassa ed iva se dovuta. Si è pervenuti alla determinazione di detto importo con riferimento al d.m. N. 55/2014, e sulla scorta del valore della vertenza (indeterminato). E' stata concordata, pertanto, una riduzione di circa il 50% degli importi riportati per le prestazioni dinanzi al Tribunale. Atteso che occorre impegnare la spesa complessiva necessaria per lo svolgimento dell'intera attività professionale dell'avv. Rosalia Adele D'apice è stato predisposto l'allegato provvedimento finalizzato all'assunzione di impegno di spesa dell'importo complessivo di € 3.806,40 di cui € 3.000,00 per competenze, € 120,00 per cnap al 4% ed € 686,40 per iva al 22%. Tanto premesso si predispone ed allega schema di determinazione dirigenziale di impegno di spesa in favore dell'avv. Rosalia Adele D'apice.*"

**ATTESO** che la somma concordata con il professionista è a carico dell'Ente;

**RITENUTO** di assumere impegno di spesa da imputarsi al Cap. \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

**VISTO** il comma 3 dell'art. 6 del regolamento sull'ordinamento dei Settori, dei Servizi e degli Uffici dell'Ente, approvato con deliberazione commissariale n. 49 dell'11.01.1999;

**D E T E R M I N A**

a) la premessa è parte integrante del presente atto;

**ASSUMERE** l'impegno della spesa per complessivi € 3.806,40 di cui € 3.000,00 per competenze, € 120,00 per cnap al 4% ed € 686,40 per iva al 22%, occorrente allo svolgimento dell'intera attività



3

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI SALERNO  
SETTORE ORGANIZZAZIONE ED AFFARI LEGALI  
AREA LEGALE APPALTI E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

REG. GENERALE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

professionale da parte dell' avv. Rosalia Adele D'Apice, in ordine giudizio proposto con ricorso di-  
nanzi al Tribunale di Salerno da parte di Carpentieri Valeria c/ Comune di Salerno + Iacp per  
l'annullamento - previa sospensione - del provvedimento di rilascio dell'alloggio popolare sito in  
Salerno alla Via Martiri Ungheresi, 35 adottato dal Comune, nonché per l'accertamento del proprio  
diritto alla stabile e permanente residenza nel medesimo alloggio;

**INCARICARE** l'Area Contabilità Economica e Finanziaria di emettere i relativi mandati di paga-  
mento con imputazione della spesa al Cap. \_\_\_\_\_ art. \_\_\_\_\_, Impegno \_\_\_\_\_, del corrente  
bilancio;

**TRASMETTERE** la presente al Titolare dell'Area di alta professionalità per la funzione Econo-  
mica e Finanziaria per le registrazioni contabili di rito e per la conseguente trasmissione all'Ufficio  
AA.GG. per la rubricazione nel Registro Generale.


Il Titolare dell'Area Gestione Appalti  
Provveditorato Contratti ed Affari Legali  
Dott. ssa Adriana Arcaro

Il Direttore del Settore  
Organizzazione ad i.  
ing. Giuseppe Votta

VISTO: Si conferma che la copertura finanziaria è prevista al/ai capitolo/i 1030/4 del bilan-  
cio 2017 con l'impegno/i n. 763 così come evidenziato dall'allegato prospetto che ri-  
porta la situazione contabile alla data del 04.07.17.

Il Titolare dell'Area di alta professionalità  
per la funzione Economica e Finanziaria  
dott. Antonio Addivinola

Si attesta l'avvenuta annotazione nel registro generale al n. 1004 in data 05 LUG. 2017

L'addetto  






(a)

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI SALERNO**  
SETTORE ORGANIZZAZIONE ED AFFARI LEGALI  
AREA LEGALE APPALTI E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 55 DEL 28 FEB. 2019 33194  
REG. GENERALE N. 249 DEL 07 MAR. 2019

**OGGETTO:** Liquidazione acconto competenze professionali in favore dell'avv. Rosalia Adele D'Apice, legale dell'Ente in virtù di determinazione dirigenziale R.G. n.786/2017 nel giudizio proposto con ricorso dinanzi al Tribunale di Salerno da parte di Carpenterieri Valeria c/ Comune di Salerno + Iacp per l'annullamento - previa sospensione - del provvedimento di rilascio dell'alloggio popolare sito in Salerno alla Via Martiri Ungheresi, 35 adottato dal Comune, nonché per l'accertamento del proprio diritto alla stabile e permanente residenza nel medesimo alloggio. (3940/C)

**IL DIRETTORE DEL SETTORE**

**PREMESSO:**

- che - in esecuzione della direttiva del Commissario Straordinario Acer n.597/2018 - è stato autorizzato con determinazione commissariale n. 084 del 28.12.2018 l'adozione dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 2019, nei tempi e nei modi previsti dall'ordinamento contabile ancora in corso;

- che durante l'esercizio provvisorio tutte le spese possono essere impegnate mensilmente, per ciascun articolo di bilancio, per importi non superiori ad un dodicesimo per le previsioni definite di spesa del bilancio 2018;

**RILEVATO** che fanno eccezione le spese impegnate nell'esercizio precedente;

**VISTO** il 2° comma dell'art. 4 dello Statuto dell'Ente adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 48 dell'11.01.1999, modificata con deliberazione consiliare n. 134 del 23.03.1999;

**VISTA** la relazione in data 07.02.2018, con la quale l'Area Appalti, Contratti ed Affari Legali, ha evidenziato e proposto quanto segue: " L'avv. Rosalia Adele D'Apice, legale dell'Ente in virtù di determinazione dirigenziale R.G.786/2017, nella vertenza in oggetto richiamata, ha richiesto la corresponsione di un acconto sulle competenze nella misura del 30% - come previsto in convenzione - in ragione della attività professionale finora espletata. Si dà atto che con determinazione dirigenziale R.G. 1001/2017 è stato assunto impegno di spesa n. 763, per competenze professionali ed accessori per un importo di complessivi € 3.806,40 di cui € 3.000,00 per competenze, € 120,00 per cnap al 4% ed € 686,40 per iva al 22%, occorrente allo svolgimento dell'intera attività professionale del legale. Tanto premesso e se superiormente condiviso, si predisporre ed allega schema di determinazione dirigenziale per la liquidazione in favore dell'avv. Rosalia Adele D'Apice C.F.:DPCRLD75M46C129F, con studio in Pompei alla Via Parroco Federico n.49, dell'importo di complessivi €1.268,80 di cui € 1.000,00 quale acconto del 30% sulle competenze professionali; €40,00 per cpa al 4% ed € 228,80 per iva al 22%, previa presentazione di fattura elettronica. IBAN in atti".

**ATTESO** che la somma da corrispondere al professionista è a carico dell'Ente;

**RICHIAMATO** l'impegno di spesa n. 763 assunto con determinazione dirigenziale R.G. n. 1001/2017

**VISTO** il comma 3 dell'art. 6 del regolamento sull'ordinamento dei Settori, dei Servizi e degli Uffici dell'Ente, approvato con deliberazione commissariale n. 49 dell'11.01.1999;

**D E T E R M I N A**

a) la premessa è parte integrante del presente atto;

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI SALERNO  
SETTORE ORGANIZZAZIONE ED AFFARI LEGALI  
AREA LEGALE APPALTI E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

REG. GENERALE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**LIQUIDARE** in favore all'avv. Rosalia Adele D'Apice C.F.:DPCRLD75M46C129F, con studio in Pompei alla Via parroco Federicon.49 l'importo di complessivi €1.268,80 di cui € 1.000,00 quale acconto del 30% sulle competenze professionali; €40,00 per cpa al 4% ed € 228,80 per iva al 22%, previa presentazione di fattura elettronica. IBAN in atti.

**INCARICARE** l'Ufficio Finanziario di emettere i relativi mandati di pagamento con imputazione della spesa al Cap. 10501 art. 4, Impegno 463-2019 del corrente bilancio;

**TRASMETTERE** la presente al Dirigente incaricato dell'Ufficio Finanziario per le registrazioni contabili di rito e per la conseguente trasmissione all'Ufficio AA.GG. per la rubricazione nel Registro Generale.

Il Titolare dell'Area Gestione Appalti  
Provveditorato, Contratti ed Affari Legali  
Dott. ssa Adriana Arcaro

Il Direttore del Settore  
Organizzazione ad i.  
ing. Carlo Caggiano

VISTO: Si conferma che la copertura finanziaria è prevista al/ai capitolo/i 10501/4 del bilancio 2019 con l'impegno/i n. 463-2019 così come evidenziato dall'allegato prospetto che riporta la situazione contabile alla data del 6-3-2019.

Il Dirigente Finanziario incaricato  
dott. Antonio Addivinola

Si attesta l'avvenuta annotazione nel registro generale al n. 249 in data 07 MAR. 2019

L'adetto

4

I.A.C.P. SALERNO

Data Elaborazione Stampa: 06-03-2019

Pagina 1

Situazione attuale degli Impegni a RESIDUO (Tutti) (ordinati per data)

GR Anno Res.	Anno Mov Num.Doc Num.Det	Data Mov.	Cap.Art.	Competenza (Evaso di Liquidazioni) Differenza	Residuo (Evaso di Liquidazioni) Differenza	Nome/Ragione Soc.	Rif. Delibera	Note Testata/Descrizione
R - 2017	2017.763.1	04-07-2017	70301.4 (1.05.000.0000)		3.806,40 3.806,40	13821-ROSALIA ADELE D'APICE	2017-DDAL.171 (del 01-07-2017) (in Corso)	COMPETENZE PROELLI GRED.TREB.SA RICOORSO CARPENTIERI Y COMUNE SA 4 IACP ANDELL PROVV.RILASCIÒ ALL. DI SA Y MARTIRI UNGHIERESI 15
TOTALE PAGINA				0,00	3.806,40			
TOTALE GENERALE				0,00	3.806,40			





## FATTURA ELETTRONICA

663 794 785 8/4

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
 Progressivo di invio: \*\*\*  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: YMTF0K  
 Telefono del trasmittente: 0874-60561

I.A.C.P. Salerno - Protocollo	
Prot. n°	FAT-EN/2019/2931
Data	09/04/2019
Codice	--

Versione FPA12

## Dati del cedente / prestatore

## Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07951111215  
 Codice fiscale: DPCRLD75M46C129F  
 Denominazione: D'APICE ROSALIA ADELE  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

## Dati della sede

Indirizzo: VIA PONTE IZZO  
 Numero civico: 6  
 CAP: 80045  
 Comune: POMPEI  
 Provincia: NA  
 Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

## Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00184690659  
 Codice Fiscale: 00184690659  
 Denominazione: "ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SALERNO" - ENTE -

## Dati della sede

Indirizzo: VIA ALBERTO ALI', 1  
 CAP: 84124  
 Comune: Salerno  
 Provincia: SA  
 Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

## Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
 Codice Fiscale: 01641790702  
 Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturame.gov.it](http://www.fatturame.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2019-04-08 (08 Aprile 2019)  
Numero documento: 7  
Importo totale documento: 1268,80  
Causale: Giudizio IACP/CARPENTIERI IMPEGNO SPESA N. 763/2018

**Ritenuta**

Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)  
Importo ritenuta: 200,00  
Aliquota ritenuta (%): 20,00  
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

**Cassa previdenziale**

Tipologia cassa previdenziale: TC01 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)  
Aliquota contributo cassa (%): 4,00  
Importo contributo cassa: 40,00  
Imponibile previdenziale: 1000,00  
Aliquota IVA applicata: 22,00  
Contributo cassa soggetto a ritenuta: SI

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: IMPEGNO SPESA N. 763/2018  
Quantita': 1,00  
Valore unitario: 1000,00  
Valore totale: 1000,00  
IVA (%): 22,00  
Soggetta a ritenuta: SI

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22,00  
Totale imponibile/importo: 1040,00  
Totale imposta: 228,80  
Esigibilita' IVA: 1 (esigibilita' immediata)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Beneficiario del pagamento: IT80K076010340000084564376  
Modalita': MP05 (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: 2019-04-08 (08 Aprile 2019)  
Termini di pagamento (in giorni): 30  
Data scadenza pagamento: 2019-05-08 (08 Maggio 2019)  
Importo: 1068,80

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fattura.gov.it](http://www.fattura.gov.it)

Spett. ISTITUTO

Con la presente Vi comunico che il TRIBUNALE SALERNO nel giudizio CARPENTIERI VALERIA/IACP SALERNO+1 RG 460/2017 dove l'Ente era rappresentato e difeso dal sottoscritto avvocato, ha emesso la sentenza n. 3559/2021, favorevole all'ENTE.

Si coglie l'occasione per chiedere istruzioni per la liquidazione dei relativi compensi già concordati e stabiliti con il provvedimento di nomina della sottoscritta.

In attesa di riscontro porgo cordiali saluti

Avv. Rosalia Adele D'Apice

39/60/c





# Messaggio di posta certificata



Il giorno 03/01/2022 alle ore 12:50:00 (+0100) il messaggio  
"COMUNICAZIONE ESITO GIUDIZIO TRIBUNALE SALERNO CARPENTIERI VALERIA/IACP SALERNO+1 RG 460/2017: sentenza  
n. 3559/2021" è stato inviato da "rosaliaadele.dapice@forotorre.it"  
indirizzato a:  
protocollo.iacpsa@postecert.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: opec2111.20220103125000.54721.09.1.210@sicurezzapostale.it



Sentenza n. 3559/2021 pubbl. il 10/12/2021

RG n. 460/2017

Repert. n. 5068/2021 del 10/12/2021



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, all'udienza del 10.12.2021 celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta, ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 460 dell'anno 2017 avente ad oggetto "altri istituti del diritto delle locazioni"

TRA

**CARPENTIERI VALERIA** (c.f. CRPVL79H63H703Y), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Francesco Lembo, con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Salerno alla Via S.S. Martiri Salernitani n. 24;

Ricorrente

CONTRO

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SALERNO**, in persona del l.r.p.t. (p.i. 00184690659), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Rosalia Adele D'Apice, con la quale elettivamente domicilia in Pompei alla via Parroco Federico n. 49;

Resistente

NONCHE'

**COMUNE DI SALERNO**, in persona del Sindaco p.t., (c.f. 80000330656), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Carmine Grusso e Aniello Di Mauro, con cui elettivamente domicilia in Salerno alla via Roma, presso il Palazzo di Città-Settore Avvocatura;



Sentenza n. 3559/2021 pubbl. il 10/12/2021

RG n. 460/2017

Repert. n. 5068/2021 del 10/12/2021

Resistente

### Svolgimento del processo e motivi della decisione

Preliminarmente si osserva che la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo novellato con legge 18.06.2009 n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19.06.2009, entrata in vigore il 04.07.2009, in quanto le predette disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 l. n. 69/09, che detta le disposizioni transitorie).

Con ricorso notificato in data 24.4.2017 Carpentieri Valeria deduceva: che in data 12.1.2017 le veniva notificato dal Comune di Salerno, Ufficio Casa, ordine di sgombero *ad horas* dell'immobile I.A.C.P. sito in Salerno alla via Martiri Ungheresi n. 35, Sc. A, piano T int. 3, dalla stessa illegittimamente detenuto; che tale ordine sarebbe derivato dal precedente provvedimento con cui l'Istituto Autonomo Case Popolari dava parere negativo alla richiesta di formale regolarizzazione del rapporto di locazione, mai notificato; che ella risiede stabilmente nell'appartamento oggetto del presente ricorso fin dal 15.2.2007; che il rapporto relativo al possesso dell'immobile *de quo* è sorto nel lontano 1955 in favore di Francolino Antonio, nonno della ricorrente; che, dopo il decesso del Francolino, tale rapporto è proseguito con Angela Lioi, coniuge superstite, fino alla data del suo decesso (20.7.2010); che la ricorrente ha continuato a risiedere stabilmente e permanentemente nell'immobile di via Martiri Ungheresi 35 anche dopo il decesso della nonna, Angela Lioi, provvedendo al pagamento del canone mensile e delle utenze poste a servizio dell'appartamento. Chiedeva, pertanto, *"in via preliminare, disporsi l'immediata sospensione dell'azione di rilascio dell'alloggio popolare sito in Salerno alla via Martiri Ungheresi n. 35, Sc. A Piano T int. 3, intrapreso dal Comune di Salerno nei confronti della sig.ra Carpentieri Valeria stante il comprovato fumus boni iuris e periculum in mora derivante dalla illegittima attuazione del provvedimento di sgombero. Nel merito, accertata la stabile e permanente residenza ed il diritto legittimo della ricorrente ad abitare l'immobile di Martiri Ungheresi n. 35, Sc. A Piano T int. 3, provvedere ad annullare il provvedimento emesso dal Comune di Salerno, ufficio Casa, (Prot. n. 0207237) oggetto del presente giudizio"*.

Si costituiva il Comune di Salerno, in persona del Sindaco p.t., chiedendo dichiararsi inammissibile ovvero rigettare, siccome infondata in fatto e diritto, ogni avversa pretesa; con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di causa.

Firmato Da: LAMBERTI FRANCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 687424993e6afd58  
Firmato Da: D'AMBROSIO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6e86b7df0c54ef0a8d5ff35c261fa6



Sentenza n. 3559/2021 pubbl. il 10/12/2021

RG n. 460/2017

Repert. n. 5068/2021 del 10/12/2021

Si costituiva, altresì, l'I.A.C.P. della Provincia di Salerno, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere competente, nel caso di specie, il T.A.R. di Salerno; chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'azione di rilascio, perché infondata e inammissibile; nel merito, il rigetto della domanda avversa, con condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di causa.

Instaurato il contraddittorio, senza svolgimento di attività istruttoria, la causa, dopo diversi rinvii e il mutamento del giudice relatore, veniva rinviata alla odierna udienza, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, per la decisione.

Occorre preliminarmente osservare che le parti hanno depositato nel termine assegnato le note di trattazione scritta; quindi la causa può essere decisa.

#### SUL DIFETTO DI GIURISDIZIONE

In via preliminare è opportuno rilevare che nella vicenda per cui è causa la giurisdizione si radica in capo a codesta A.G. ordinaria, come sostenuto da costante giurisprudenza e, da ultimo, confermato dalla Suprema Corte con sent. resa a Sezioni Unite (sent. n. 5253 del 26.2.2020) a mente della quale *"in tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'amministrazione comunale di rilascio di immobile occupato senza titolo e di assegnazione in locazione a terzi rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale della P.A., la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e tanto anche qualora l'opponente deduca il possesso dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione, ovvero al solo fine di paralizzare la pretesa di rilascio"*. Difatti, quando il privato si opponga ad un provvedimento dell'Amministrazione di rilascio di immobili ad uso abitativo che occupa senza titolo, la giurisdizione rientra in quella del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; tale principio va affermato anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice,

Sentenza n. 3559/2021 pubbl. il 10/12/2021

RG n. 460/2017

Repert. n. 5068/2021 del 10/12/2021

chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene.

Alla luce di ciò, l'eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione del G.O. in favore del Giudice Amministrativo, eccepita dalla resistente I.A.C.P. della Provincia di Salerno è infondata e deve essere rigettata.

#### SULLA SOSPENSIONE DELL'AZIONE DI RILASCIO

Preliminarmente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di sospensione dell'azione di rilascio, atteso che le parti danno atto che, nelle more del giudizio, parte ricorrente ha spontaneamente rilasciato l'immobile occupato, dando seguito all'ordinanza di sgombero oggetto di impugnativa.

Nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. In punto di diritto si osserva, che, per consolidata giurisprudenza, *"la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto"* (Cassazione civile, sez. III, 06 febbraio 2007, n. 2567). La cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto. La cessazione della materia del contendere è situazione ignorata dal codice di rito ma introdotta nel nostro ordinamento attraverso la giurisprudenza e adoperata come formula terminativa di una serie di giudizi - ai quali non si atteggiavano le figure della rinuncia agli atti o all'azione. In materia di contenzioso ordinario la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata, come esattamente rilevato da Cass. 18 maggio 2000 n. 368/SU, in una molteplicità di situazioni - prescindendo da quelle, in precedenza ricordate, in

Firmato Da: LAMBERTI FRANCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE. Serial#: 68742d99e6eafdf58  
Firmato Da: D'AMBROSIO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6e66b7d0c54e00a8c5fd35c261fa6





Sentenza n. 3559/2021 pubbl. il 10/12/2021

RG n. 460/2017

Repert. n. 5068/2021 del 10/12/2021

cui l'espressione è adoperata per indicare le conseguenze derivanti dalla rinuncia all'azione - quali a mero titolo esemplificativo, l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore (Cass. 23 aprile 1974 n. 1218; Cass. 9 luglio 1997 n. 6226); il riconoscimento dell'avversa pretesa (Cass. 29 aprile 1974 n.1216; Cass. 9 maggio 1975 n. 1809; Cass. 12 dicembre 1975 n. 4151); la successione di leggi (Cass. 8 luglio 1960 n. 1813); lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento (Cass. 14 novembre 1977 n. 4923); la transazione stipulata fra le parti dopo l'inizio del processo (Cass. 27 febbraio 1998 n.2197; Cass. 18 maggio 1998 n. 4963; Cass. 6 giugno 1998 n. 5594).

Tali fattispecie sono fra loro comparabili per l'unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività, dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti, in conseguenza della natura personalissima e intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venire meno dell'interesse alla pronuncia.

Alla luce di tali circostanze, la materia del contendere è cessata quanto alla domanda di sospensione dell'azione di rilascio dell'immobile per cui è causa, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia sulla stessa, per avere parte ricorrente dato esecuzione al provvedimento oggetto di istanza di sospensione.

#### *SULL'ILLEGITTIMITA' DELL'ORDINE DI SGOMBERO*

La domanda è infondata e deve essere rigettata.

Occorre, in via preliminare, procedere alla corretta qualificazione della domanda *de qua*, non potendo questo giudice procedere all'annullamento del provvedimento di sgombero, ma verificarne, incidentalmente, la mera legittimità, disapplicandolo se illegittimo.

Ciò detto, risulta dalla documentazione depositata che la odierna ricorrente nel 2011, a seguito del decesso della nonna Lioi Angela, presentava domanda di voltura nel contratto locativo stipulato da Francolino Antonio e nel quale quest'ultima era subentrata nella qualità di coniuge superstite. Tale domanda,

Firmato Da: LAMBERTI FRANCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 68742d993e6af058  
Firmato Da: D'AMBROSIO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6e66b7d0c54ef00a8d5ff635c261f6e



Sentenza n. 3559/2021 pubbl. il 10/12/2021

RG n. 460/2017

Repert. n. 5068/2021 del 10/12/2021

tuttavia, veniva dapprima respinta dall'ente convenuto con lettera del 18.1.2012 e, successivamente, rinunciata dalla ricorrente con nota del 21.6.2012. Nelle more, infatti, la Carpentieri presentava istanza di regolarizzazione del rapporto locativo (nota del 27.3.2012), preferendo dare corso alla instaurazione di un proprio autonomo rapporto in luogo della prosecuzione del rapporto già instaurato dal Francolino a far tempo dal 1955.

Ebbene, tale istanza è stata legittimamente rigettata dall'I.A.C.P. di Salerno, la quale, a seguito dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 23 L.R. 513/77, accertava la mancanza in capo alla Carpentieri dei requisiti necessari all'assegnazione del contratto locativo richiesto. Dalla predetta istruttoria, infatti, è emerso che la ricorrente non risiedeva in modo stabile e permanente nell'alloggio per cui è causa e che, pertanto, la stessa non era in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) L.R. 18/97.

Difatti, dalle relazioni di Servizio redatte dalla Polizia Municipale di Salerno in occasione degli accessi effettuati presso l'immobile per cui è causa, versate in atti dall'ente resistente, si legge che *"...da informazioni assunte sul posto...Carpentieri Valeria non vive stabilmente nell'alloggio in oggetto, ma vi si porta sporadicamente. A seguito di richiesta da parte degli scriventi dei consumi idrici ed energetici alle rispettive società..., sull'utenza dell'alloggio in questione si riscontrava che i consumi relativi agli ultimi tre anni erano bassissimi anche per una persona sola..."*.

Alla luce di tale istruttoria, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Salerno ha legittimamente rigettato l'istanza di regolarizzazione presentata dalla ricorrente, provvedendo ad attivare la procedura di sgombero per occupazione senza titolo dell'alloggio di via Martiri Ungheresi 35 Scala A piano T int. 3, investendo il Comune di Salerno dell'emissione del relativo provvedimento di rilascio, oggi impugnato per due ordini di ragioni.

In primo luogo parte ricorrente lamenta la mancata notifica del provvedimento con cui l'I.A.C.P. ha dato parere negativo alla richiesta di formale regolarizzazione del rapporto di locazione.

Tale eccezione è infondata e deve essere rigettata in quanto sconfessata dalla stessa documentazione versata in atti. È difatti documentalmente provato che l'I.A.C.P. di Salerno, con nota dell'1.12.2014, ricevuta in data 11.12.2018, comunicava alla Carpentieri l'avvio del procedimento di rigetto della domanda di regolarizzazione e contestuale partecipazione al procedimento ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 per eventuali controdeduzioni nel termine di

Firmato Da: LAMBERTI FRANCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 68742d93e6af58  
Firmato Da: D'AMBROSIO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6e66b7df0c54e00a08d5f6d35c261fa6







Sentenza n. 3559/2021 pubbl. il 10/12/2021

RG n. 460/2017

Repert. n. 5068/2021 del 10/12/2021

giorni 10, le quali venivano regolarmente presentate dalla Carpentieri, per mezzo del proprio legale avv. Renzulli Walter, con nota del 16.2.2015.

Anche tali controdeduzioni venivano, tuttavia, disattese e con lettera del 25.2.2015 l'IA.C.P. di Salerno comunicava a mezzo pec, ricevuta in pari data sia dal legale della Carpentieri che dal Comune di Salerno – Ufficio Casa, la propria definitiva determinazione di non dare corso alla richiesta regolarizzazione, ritenendo insufficienti le argomentazioni addotte dalla ricorrente.

Inoltre con successiva nota del 5.3.2015, parimenti comunicata via pec in pari data al legale della Carpentieri e al Comune di Salerno – Ufficio Casa, l'IA.C.P. ribadiva quanto già oggetto della precedente nota del 25.2.2015, ritenendo esaurita l'attività istruttoria e compiutamente notiziato il suo esito, senza necessità di ulteriori accertamenti.

Da tutto quanto detto, rileva la piena conoscenza della procedura di diniego della regolarizzazione del rapporto di locazione da parte di Carpentieri Valeria e il conseguente rigetto dell'eccezione di mancata notifica del provvedimento impugnato.

Parte ricorrente impugna il provvedimento de quo anche nel merito, in quanto illegittimo.

La Carpentieri deduce infatti di risiedere stabilmente nell'appartamento oggetto di giudizio fin dal 15.2.2007. A riprova di ciò produce le ricevute di pagamento delle utenze poste a servizio dell'immobile, la sottoscrizione di un contratto di abbonamento alla tv satellitare, documentazione comprovante due interventi dei Vigili del Fuoco presso l'abitazione per problemi di infiltrazioni, le ricevute di pagamento di arredamenti vari nonché alcuni contratti di lavoro a tempo determinato dalla stessa stipulati negli anni.

Ebbene tale documentazione nulla prova in aggiunta a quanto già depositato in sede di controdeduzioni rese ex art. 10 bis L. 241/90, non avendo parte ricorrente articolato nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna ulteriore richiesta istruttoria volta a dimostrare la propria stabile permanenza presso l'immobile oggetto di sgombero, senza soluzione di continuità, come richiesto ai fini della regolarizzazione del contratto per cui è causa.

Non risulta, in definitiva, assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante secondo le comuni regole di diritto, ragione per la quale il ricorso deve essere rigettato.

Firmato Da: LAMBERTI FRANCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 687424999e6afd58  
Firmato Da: D'AMBROSIO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6e6607df0c54ef00a8d5ff3c5c261fa6



Sentenza n. 3559/2021 pubbl. il 10/12/2021

RG n. 460/2017

Repert. n. 5068/2021 del 10/12/2021

Quanto alla richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa dell'emissione del provvedimento di sanatoria richiesta dall'attuale ricorrente in data 13.02.2020, è appena il caso di precisare come, al netto della circostanza per cui non vi è prova agli atti della predetta istanza, non avendo parte ricorrente allegato nulla alle note telematiche depositate per la celebrazione ex D.L. n. 18/2020, art. 83, comma 7, lett. h) dell'udienza del 20.10.2021, l'art. 295 c.p.c. disciplina la sospensione necessaria del giudizio, disposta dal giudice allorché la decisione da adottare dipenda in via diretta dalla risoluzione di altra controversia; ipotesi che certamente non ricorre nel caso di specie.

**Le spese del presente giudizio** seguono il criterio generale della soccombenza e sono poste pertanto a carico di Carpentieri Valeria e, considerate la natura, il valore (€ 681,00) e la complessità delle questioni (bassa), che non si è svolta la fase istruttoria ed in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018), ridotti del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4).

#### PQM

Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Carpentieri Valeria, così provvede:

- 1) rigetta l'eccezione di carenza di giurisdizione;
- 2) dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda di sospensione dell'azione di rilascio;
- 3) rigetta il ricorso;
- 4) condanna Carpentieri Valeria al pagamento delle spese processuali in favore dell'I.A.C.P. di Salerno, in persona del legale rapp.te p.t., liquidate in complessivi € 154,70 (anziché € 221,00, di cui € 63,00 per la fase di studio, € 63,00 per la fase introduttiva ed € 95,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- 5) condanna Carpentieri Valeria al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Salerno, in persona del Sindaco p.t., liquidate in complessivi € 154,70 (anziché € 221,00, di cui € 63,00 per la fase di studio, € 63,00 per la fase introduttiva ed € 95,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.

Firmato Da: L'AMBROSIOSIO SIMONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 68742d993e6af658  
Firmato Da: D'AMBROSIOSIO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6e66b7df0c54ef00e8d5fd35c261fa6



Sentenza n. 3559/2021 pubbl. il 10/12/2021

RG n. 460/2017

Repert. n. 5068/2021 del 10/12/2021

Così deciso in Salerno in data 10.12.2021

Il Giudice

Dott.ssa Simona D'Ambrosio

Firmato Da: LAMBERTI FRANCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 68742d999e6afdf58  
Firmato Da: D'AMBROSIO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6e66b7df6c54ef0a8d5ff35c261fa6



